

REP. N°

COMUNE DI RIVERGARO

PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 del D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA AA.SS. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC).

CIG

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno il giorno del mese di nella sede del Comune di Rivergaro, avanti a me dott.ssa Elena Mezzadri, Segretario Comunale, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblico amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c), del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, sono comparsi i Signori:

- 1) **Dott.ssa Grisleri Cristina**, nato a il, C.F., titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal al, la quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per conto e nell'interesse del **COMUNE DI RIVERGARO** con sede in Rivergaro (PC) Via San Rocco n. 24, P.I.V.A 00271960338, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile Servizi alla Persona del Comune di Rivergaro, tale individuato con e domiciliato, per la carica ricoperta, presso la sopra descritta sede legale del Comune di Rivergaro;
- 2), nato a il, C.F., residente a, titolare di certificato di firma digitale rilasciato da, valido dal al, la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella qualità di dell'Impresa con sede legale a, C.F. e Partita I.V.A., iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di, per brevità di seguito "Impresa affidataria";

PREMESSO che:

- con Determinazione del Titolare della P.O. Servizi alla Persona n° del veniva indetta una PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 del D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO CON ASSISTENZA AA.SS. 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028 DEL COMUNE DI RIVERGARO;
- con il medesimo succitato atto, inoltre:
 - la gestione della procedura di gara veniva affidata alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in forza della convenzione stipulata fra quest'ultima e il Comune di Rivergaro;
 - venivano approvati sia il Progetto, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n°

- 50/2016 e ss.mm. e ii. (di seguito, "Codice"), sia il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale ("Capitolato") e i relativi allegati, lo Schema di contratto, il Bando di gara, il Disciplinare di gara e la modulistica di partecipazione;
- sì individuava, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli artt. 95, commi 2 e 3 del Codice, come dettagliatamente specificato nell'apposita sezione del Progetto;
 - la durata dell'appalto veniva fissata in anni 5, con inizio dell'esecuzione il 15/09/2023 e termine dell'esecuzione il 30/06/2028, fatta salva la possibilità del Comune di Rivergaro e – al termine del contratto e nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente – di applicare un'opzione di proroga tecnica (pari ad un massimo di mesi 4) ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice;
 - veniva prevista la facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), di chiedere l'esecuzione anticipata del contratto, sotto riserva di legge, qualora il Comune lo ritenga necessario;
 - veniva determinato il valore presunto dell'appalto in € 642.150,00 (oltre IVA), comprensivo del valore dell'opzione di proroga tecnica di 4 (quattro) mesi, come precisato nel Capitolato;
 - la base di gara (soggetta a ribasso e comprensiva di tutte le spese) è determinata in € 589.750,00 (oltre IVA), oltre all'opzione di proroga tecnica di 4 (quattro) mesi, come precisato nel capitolato. Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Impresa affidataria non potranno dare luogo ad ulteriori richieste al Comune di Rivergaro;
 - con Determinazione della medesima P.O. Responsabile della succitata Unità Organizzativa n. del
 - veniva preso atto dell'esito della procedura di gara e del soggetto risultato primo classificato secondo quanto indicato nei verbali della Commissione Giudicatrice (verbale della seduta pubblica del)
 - veniva pertanto aggiudicato all'Impresa, risultata prima classificata a seguito della valutazione delle offerte tecniche ed economiche, l'appalto in oggetto;
 - veniva disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice e dell'art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020), sotto riserva di legge, di dare esecuzione anticipata all'appalto in parola;
 - sono state effettuate, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, le verifiche sui requisiti di ordine generale e speciali previste dal Codice a mezzo del sistema AVCpass;
 - è stato acquisito, sempre dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), prot. n° emesso in data, da cui risulta la regolarità contributiva dell'Impresa affidataria nei confronti di INPS e INAIL;
 - con la summenzionata Determinazione n° del, esecutiva, è stata pertanto al contempo dichiarata l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio di cui trattasi;

TUTTO CIO' PREMESSO

volendo oggi le parti interessate addivenire alla stipulazione di apposito atto per ogni conseguente effetto di legge, dal quale consti quanto convenuto al riguardo, ratificate le premesse narrative, convengono e stipulano quanto segue:

ART.1 – Oggetto del contratto

Il Comune di Rivergaro, e, per esso, la dott.ssa Grisleri Cristina, in esecuzione della surricordata Determinazione n° del, affida all'Impresa che, senza riserva alcuna, accetta e stipula in persona del suo procuratore speciale, l'appalto per il *“Servizio di trasporto scolastico con assistente per il periodo dal 15/09/2023 al 30/06/2028 del Comune di Rivergaro (PC)”*;

ART. 2 – Condizioni generali del contratto

È vietata la cessione del presente contratto a pena di nullità, a norma di legge. L'Impresa affidataria elegge domicilio presso la sede del Comune di Rivergaro.

Le attività costituenti il servizio oggetto del presente contratto devono essere eseguite con l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (allegato al presente atto sotto la lettera **“A”**) e nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del, di cui in premessa; documenti di gara che l'Impresa affidataria dichiara di ben conoscere in ogni loro parte ed accettare e che costituiscono parte integrante sostanziale del presente contratto, ancorché non fisicamente e materialmente allegati allo stesso. Le parti acclarano il contenuto dei predetti documenti che restano depositati presso il Servizio alla Persona del Comune di Rivergaro, unitamente a copia del contratto, e dichiarano di conoscerli.

ART. 3 – Corrispettivo del contratto

Il corrispettivo onnicomprensivo dovuto all'Impresa affidataria, per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è fissato in € al Km. (I.V.A. esclusa) (in lettere).

I costi per la sicurezza sono valutati in zero euro in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art.26, comma 3, del Dlgs 81/2008.

Eventuali costi aggiuntivi sostenuti dall'Impresa affidataria non potranno dare luogo ad ulteriori richieste al comune di Rivergaro.

Conseguentemente, l'importo presunto del contratto, è pari a €=, oltre all'eventuale proroga tecnica di 4 mesi (pari a €=) di cui al successivo art. 9, **per un totale di contrattuale di €=.**

Eventuali estensioni o riduzioni dell'appalto sono regolate secondo quanto previsto dal Capitolato.

ART. 4 – Variazioni

Non sono ammesse variazioni rispetto all'importo e alle prestazioni oggetto del presente contratto, differenti rispetto a quelle espressamente previste e disciplinate dal presente contratto o dal Capitolato.

Art. 5 – Esecuzione del servizio

L'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire il servizio secondo le previsioni fissate nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del, nonché in base a quanto indicato nell'offerta tecnica, presentata in data in sede di gara e allegata al presente atto sotto la lettera “B” per farne parte integrante e sostanziale, e a quanto indicato nella già menzionata offerta economica, presentata in data in sede di gara e allegata al presente atto sotto la lettera “C” per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Pagamenti e fatturazione

All'Impresa affidataria verranno corrisposti pagamenti a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche, secondo quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato.

Il Comune di Rivergaro effettua lo split payment ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. n° 633/1972, introdotto dal comma 629 della Legge di Stabilità 2015 (L. n° 190/2014) – pagamento diretto all'erario da parte degli Enti pubblici dell'I.V.A. addebitata dai fornitori.

ART. 6 bis– REVISIONE PREZZI DEL SERVIZIO

La revisione prezzi non potrà operare prima del decorso del primo anno di durata contrattuale, non ha efficacia retroattiva, verrà riconosciuta dal Comune solo su espressa richiesta dell'Appaltatore.

In ordine all'istituto della revisione prezzi si specifica ulteriormente che:

- la richiesta di revisione dei prezzi potrà essere inviata dall'appaltatore tramite PEC almeno due mesi prima dell'inizio dell'annualità per cui viene chiesta la revisione stessa;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta solamente a decorrere dalla data del ricevimento da parte del Comune della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- la revisione verrà riconosciuta esclusivamente tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT FOI - Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente intercorrente nei 12 mesi precedenti.

Si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge o regolamenti o da atti amministrativi generali emanati dal governo per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Art. 7 – Obblighi di tracciabilità

L'Impresa affidataria sarà tenuta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo

quanto previsto dall'art. 26 del Capitolato.

L'inosservanza degli obblighi dettati dalla Legge n° 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto.

Art. 8 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa affidataria ha presentato la, quale cauzione definitiva prevista dall'art. 13 del Capitolato. L'importo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, è stato ridotto al 50 % in quanto l'Impresa affidataria è in possesso di certificazione di qualità rilasciata in data da

La cauzione definitiva è svincolata secondo le modalità e i termini stabiliti dall'art. 103 del Codice.

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'Impresa affidataria assume la responsabilità per danni a persone e cose, arrecati sia ai propri dipendenti e ai materiali di proprietà sua e del Comune di Rivergaro, che a terzi, in conseguenza dell'esecuzione del servizio di cui trattasi e delle attività connesse, sollevando il Comune di Rivergaro da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà durata dal 15/09/2023 e termine dell'esecuzione al 30/06/2028.

Il Comune di Rivergaro si riserva di richiedere l'esecuzione anticipata dell'appalto, anche nelle more della formale stipula del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 5 del Capitolato.

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, al termine del contratto, nelle more della conclusione delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, il Comune di Rivergaro si riserva la facoltà di applicare un'opzione di proroga tecnica (pari ad un massimo di 4 mesi). In tal caso, l'Impresa affidataria sarà tenuta all'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Rivergaro.

ART. 10 – Divieto di Subappalto e cessione del contratto

È vietata la cessione del contratto, pena la nullità e il risarcimento dei danni e spese causati al Comune NON può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

In relazione alla natura della prestazione contrattuale (coinvolgente utenti minori), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, così come da ultimo modificato dal D.L. 77/2021, il subappalto è ammesso solo per il servizio riconducibile alla prestazione secondaria (servizio di accompagnamento degli alunni): CPV 98000000-3 "Altri servizi di comunità, sociali e personali", anche a garanzia del diretto controllo dei requisiti prestazionali della ditta aggiudicataria.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe

garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle prestazioni principali e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Trova inoltre applicazione quanto ulteriormente previsto dal menzionato art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 11 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Impresa affidataria si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio e a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

ART. 12 - Oneri e obblighi a carico dell'Impresa affidataria

Sono a carico dell'Impresa affidataria tutti gli oneri ed obblighi già previsti dal Capitolato, nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del, nonché gli oneri ed obblighi imposti all'Impresa affidataria per legge e per regolamento.

ART. 13 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Rivergaro ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi disciplinati dalla normativa vigente e dal Capitolato.

Il Comune di Rivergaro potrà inoltre risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, in caso di violazione da parte dell'Impresa affidataria e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi impartiti dal D.P.R. n° 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001 n° 165" e dalla Delibera di Giunta n° 128/2013 recante il Codice di comportamento del Comune di Rivergaro, per quanto compatibili, codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente contratto, sono consultabili ai seguenti indirizzi: <http://www.comune.rivergaro.pc.it/homepage.asp>

L'Appaltatore ha l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio e le disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore riconosce al Comune il pieno diritto di applicare le penalità, così come indicato nell'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto che, anche se non materialmente allegato, forma parte integrante del presente contratto.

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in

graduatoria. Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 13 bis - Recesso

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione così come indicato nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'appalto.

Art. 14 – Controversie

In caso di controversie relative al presente contratto è sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 208 del Codice Appalti.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente del foro di Piacenza con esclusione della competenza arbitrale.

Art. 15 - Registrazione

Sono a completo ed esclusivo carico della ditta aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'ente, tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa. Il presente contratto sarà registrato in misura fissa, ai sensi dell'art. 40, 1° comma, del D.P.R. 26.04.1986, n°131, trattandosi di prestazioni in campo I.V.A.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14 del Dlgs. 50/2016, e che l'imposta di bollo e di registro viene assolta in modalità telematica ai sensi del D.M. 22.02.2007 mediante Modello Unico Informatico (M.U.I).

Art. 16 - Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, le parti costituite autorizzano il Segretario Rogante al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere a doveri di legge e per esigenze organizzative del suo ufficio, ai sensi della normativa vigente. Il conferimento dei dati è obbligatorio.

Il Titolare del Trattamento è il Comune di Rivergaro, con sede in Rivergaro, Via San Rocco n. 24.

Il Responsabile dello specifico trattamento dei dati qui raccolti, in quanto designato dal Titolare, è il sottoscrittore del presente atto, tel. 0523/953513, email cristina.grisleri@comune.rivergaro.pc.it, PEC comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it, al quale potrà rivolgersi per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

L'Ente ha nominato il seguente Responsabile della Protezione dei Dati Personali del Comune di Rivergaro, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati: LEPIDA SPA con sede legale Via della Liberazione, 15 - 40128 Bologna a (C.F. 02770891204) mail: dpoteam@lepida.it.

Ulteriori informazioni generali sulla organizzazione del Comune di Rivergaro in materia di privacy possono essere visionate accedendo al sito Istituzionale dell'Ente al seguente indirizzo www.comune.rivergaro.pc.it . La ditta affidataria garantisce che le informazioni relative all'esecuzione della presente concessione, che rivestano carattere confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.

Art. 17 – Accettazione espressa

L'Impresa affidataria dichiara di essere a piena conoscenza e accetta espressamente, senza riserva alcuna, tutte le previsioni contenute nel Capitolato e nei documenti di gara approvati con la determinazione n° del

Art. 18 – Disposizioni finali

L'impresa affidataria è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente al Comune di Rivergaro ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L'Impresa affidataria si impegna per sé e per altri aventi causa alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Ai fini fiscali le parti dichiarano che i servizi cui al presente contratto sono soggetti all'Imposta sul Valore Aggiunto.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto, esclusa I.V.A., sono a carico della ditta esecutrice. Per tutto quanto non espressamente previsto in questo contratto si applicano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Per espresso consenso gli intervenuti mi esonerano dalla lettura degli allegati a loro ben noti.

E richiesto io, Segretario ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su 8 (otto) pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a conferma il presente atto è sottoscritto con firma digitale.

per l'Impresa affidataria

per Il Comune di Rivergaro

(.....)
con firma digitale

**Il Responsabile Servizi alla
Persona
(Grisleri Cristina)
con firma digitale**

**IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Elena Mezzadri)
con firma digitale**